

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione Esecuzioni Civili e Procedure Concorsuali

Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria

Commissari liquidatori:

Dott. Riccardo Bonivento

Dott. Wilmo Carlo Ferrari

Prof. Avv. Pierluigi Ronzani

**Proposta di concordato fallimentare ex artt. 1, ultimo comma, l. 3 aprile
1979, n. 95, 214 e 124, l. fall.,**

nell'interesse della

Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria, codice fiscale 00224300285, con sede in Padova, Via Niccolò Tommaseo, n. 68, in persona in persona del Liquidatore Dott. Giorgio Montesi, nato a Venezia (VE) il 1° settembre 1945 e residente in Cordovado (PN), Via Castello, n. 12, munito dei necessari poteri, in forza della delibera assunta ai sensi dell'art. 152, l. fall., con atto pubblico del 22 dicembre 2020 a ministero del Notaio Roberto Doria, iscritto presso il Collegio Notarile di Padova (**doc. 1**), rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Ambrosini del Foro di Roma (codice fiscale: MBRSFN69E02L219R; indirizzo di Posta Elettronica Certificata: stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org), per procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009.

* * *

1. Premessa

Con la presente iniziativa la Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria (“FIV” o “Società”) intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato idonea a consentire, in tempi rapidi e certi, il pagamento integrale delle pretese ammesse al passivo e la conseguente chiusura della procedura, aperta da quasi 40 anni (!), scongiurando il rischio che la prosecuzione dell'attività liquidatoria possa andare a detrimento delle ragioni del ceto, anzitutto sotto il profilo temporale, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo.

* * *

2. La Società, l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria e l'avvio dell'iter concordatario

La Finanziaria Industriale Veneta è stata costituita il 25 aprile 1929 a Padova. Essa, unitamente alla Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. (“CPI”), alla Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri S.p.A. (“SIIZ”), alla Saccarifera del Rendina S.p.A. (“Rendina”) e alla Pagana S.r.l., costituiva il c.d. Gruppo Saccarifero Veneto (“GSV”), operante in via prevalente nel settore dello zucchero, nel quale rappresentava circa un terzo della produzione italiana, rivestendone la carica di capogruppo.

Il 26 aprile 1985 il Tribunale di Padova dichiarava lo stato di insolvenza di FIV, la quale veniva assoggettata alla procedura di amministrazione

straordinaria regolata dalla l. 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi) il successivo 10 maggio 1985 (la “**Procedura**”).

In data 14 maggio 2013 i Commissari liquidatori, da un lato, e alcuni soci del GSV, dall’altro, stipulavano, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, un accordo in forza del quale, a fronte dell’abbandono da parte dei predetti soci delle iniziative giudiziali coltivate nei confronti delle società in procedura e del Ministero, i Commissari assumevano l’impegno a far tornare *in bonis* le società stesse, secondo un programma temporale prestabilito.

Per diverse ragioni, tale accordo, in esecuzione del quale venivano chiuse le procedure di SIIZ e Rendina, è divenuto *medio tempore* irrealizzabile.

Al fine di giungere alla sollecita chiusura della Procedura, in data 25 novembre 2020 FIV ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione alla proposizione di un concordato fallimentare, descrivendo i termini e le condizioni della redigenda proposta (la “**Proposta**”).

In data 9 dicembre 2020 i Commissari liquidatori hanno espresso parere favorevole in merito alla convenienza della Proposta, rilevando che “*il concordato proposto assume una precipua valenza nel momento in cui prevede il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, ed è quindi pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori, realizza il pieno equilibrio tra i diritti del proponente e dei creditori, con i diritti del debitore*” (doc. 2).

Parere di analogo tenore è stato reso dal Comitato di Sorveglianza (doc. 3).

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico, “ritenuto di condividere le considerazioni dei commissari in merito alla convenienza della Proposta concordataria in esame, alla condizione che sia garantito il soddisfacimento integrale dello stato passivo con le rinunce necessarie, del compenso dei Commissari Liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, nonché delle spese di procedura ulteriormente necessarie, nei limiti delle disponibilità della procedura, non prevedendo la proposta apporti esterni”, ha autorizzato FIV a presentare la proposta di concordato, “*che risponda in ogni caso alle condizioni [...] contenute nel parere reso [...] dai Commissari Liquidatori, al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie e delle spese di procedura*” (doc. 4).

* * *

3. Il passivo della Procedura

Stando ai dati a disposizione (aggiornati al 30 settembre 2020), il passivo ancora da soddisfare, tenuto conto dell’unico riparto eseguito in data 25 marzo 2002 a favore dei creditori privilegiati e chirografari (questi ultimi nella misura del 15%), nonché dei pagamenti effettuati dalle altre società del gruppo, è pari a nominali euro 12.636.412,00, relativo a crediti chirografari.

Tale importo non corrisponde tuttavia al passivo da soddisfare, in quanto lo stesso – come confermato dai Commissari nel proprio parere – è destinato a subire le seguenti variazioni:

- (i) riduzione di euro 234.536,00, per compensazione con il maggior controcredito di euro 263.628,00 oggetto di insinuazione tardiva al passivo di CPI;
- (ii) riduzione di euro 142.491,00, per compensazione con il maggior controcredito di SIIZ;
- (iii) riduzione di euro 7.414.235,00, per la rinuncia di SIIZ alle proprie pretese verso la Procedura (**doc. 5**);
- (iv) riduzione di euro 1.063.943,00 per effetto della rinuncia al credito di Pelf nei confronti della Procedura (**doc. 6**);
- (v) riduzione di euro 1.122.496,00 per effetto della rinuncia da parte di SIIZ, quale attuale titolare del credito ex Cidieffe ex NPL nei confronti della Procedura (pos. 1: doc. 5);
- (vi) riduzione di euro 438.259,00 per effetto della rinuncia da parte di SIIZ, quale attuale titolare del credito ex Cidieffe ex NPL nei confronti della Procedura (pos. 5/1: doc. 5);
- (vii) riduzione di euro 461.586,00 in relazione alla posizione Interbanca (reinserita al passivo al n. 30, dopo essere stata esclusa a partire dal 2000), stante l'intervenuta estinzione del credito in questione in forza dei pagamenti effettuati dalla Immobiliare Triangolo nella sua qualità di garante;
- (viii) riduzione di euro 276.573,00 in relazione alla posizione Intesa Sanpaolo – ex Comit (reinserita al passivo al n. 2/2), stante il definitivo rigetto della domanda di ammissione del predetto credito.

I crediti chirografari ancora da soddisfare ammontano pertanto a euro 1.830.227,00.

Il passivo concordatario si compone altresì delle seguenti poste:

- a) i crediti oggetto dei riparti già eseguiti dalla Procedura verso soggetti risultati irreperibili per complessivi euro 3.330,00;
- b) i crediti oggetto della domanda tardiva di euro 527.919,00 presentata dalla Pagana;
- c) le spese di procedura e gli altri oneri prededucibili, comprensivi del compenso dei Commissari e di quello del Comitato di sorveglianza (negli importi che verranno liquidati dal Ministero Vigilante) e delle ulteriori spese fino alla relativa chiusura, nonché delle prededuzioni maturate nel tempo, segnatamente per l'assistenza legale della società in vista del ritorno *in bonis* della stessa e della presentazione del concordato fallimentare (per l'importo di euro 200.000,00, oltre agli accessori).

Il **passivo** totale è quindi pari a **euro 2.561.476,00**, oltre alle spese di procedura e agli altri oneri prededucibili di cui sopra.

Non sono pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo.

* * *

4. L'attivo della Procedura

Sulla base dei più recenti dati a disposizione (aggiornati al 30 settembre 2020), l'**attivo** della Procedura si compone delle seguenti voci:

- (i) cassa e disponibilità presso i conti bancari: euro 2.616.350,00;
- (ii) cauzione procedura competitiva azioni SIIZ: euro 350.000,00;

(iii) crediti infragruppo:

a. credito verso CPI per euro 29.092,00, quale differenza tra credito di euro 263.626,00 verso CPI oggetto di insinuazione tardiva al passivo della relativa procedura e il controcredito di CPI ammesso al passivo della Procedura per euro 234.536,00 (v. *supra* Paragrafo 3 (i));

b. credito verso SIIZ di euro 142.491,00, interamente compensato dal debito di euro 7.556.726,00 verso SIIZ ammesso al passivo della Procedura e oggetto di rinuncia (v. *supra* Paragrafo 4 (ii) e (iii));

(iv) crediti fiscali: nominali euro 273.580,00, con valore di realizzo previsto di euro 232.543,00;

(v) partecipazioni:

a. n. 2.116.892 azioni della SIIZ, pari all'8,23% del capitale sociale;

b. n. 16.815.780 azioni della CPI, pari al 56,05% del capitale sociale, delle quali n. 8.504.000 azioni pari al 28,35% del capitale sociale oggetto di pegno a favore di terzi;

* * *

5. La proposta concordataria

Sulla base dei dati forniti dalla Procedura, la FIV formula la seguente proposta di concordato fallimentare, la quale si basa sull'impiego della liquidità disponibile, senza apporti esterni:

a. pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili (comprehensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa

- prededucibile), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- b. pagamento integrale dei crediti irreperibili per l'importo in linea capitale (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), pari a euro 3.300,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- c. pagamento integrale dei crediti chirografari, *ab origine* o degradati al chirografo per incapacienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale di euro 1.830.227,00 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), inclusi gli irreperibili, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- d. pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;
- e. il mantenimento in capo alla Società tornata *in bonis* degli attivi residui al momento dell'avvenuta esecuzione del concordato.

I pagamenti dei debiti concordatari verranno eseguiti dalla Società sulla base della liquidità disponibile.

Con riferimento ai creditori irreperibili, le relative somme verranno messe a disposizione degli aventi diritto su apposito libretto di risparmio giudiziario o nelle diverse modalità che verranno individuate dal Tribunale, restando inteso che le stesse saranno oggetto di incameramento da parte della Società decorsi 5 (cinque) anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Accertata l'ultimazione degli adempimenti connessi all'esecuzione del concordato, i Commissari procederanno ad effettuare le attività di chiusura della procedura, in conformità alla normativa applicabile.

Le eventuali giacenze non corrisposte ai creditori concorsuali resteranno nella disponibilità della Società.

L'esecuzione della Proposta nei suddetti termini comporterà l'immediata liberazione della società debitrice.

* * *

6. L'ammissibilità e la convenienza della proposta concordataria

Per quanto superfluo, si precisa che l'odierna Proposta è pienamente ammissibile e non a caso è stata positivamente vagliata dagli organi della Procedura (Commissari, Comitato di Sorveglianza e Ministero vigilante).

Ed invero, nel concordato "speciale" relativo alla liquidazione coatta amministrativa (e alle "vecchie" procedure di amministrazione straordinaria) non è pacificamente richiesto l'apporto *ab externo* di alcun *quid pluris* rispetto all'attivo esistente, seppur – in ipotesi – interamente realizzato.

Il vantaggio per i creditori ben può consistere nella semplice accelerazione impressa dalla soluzione concordataria alla cessazione della procedura e al soddisfacimento anticipato del ceto creditorio.

D'altronde, il *favor* che l'ordinamento dimostra nei confronti del concordato promosso dalla stessa impresa debitrice si giustifica *a fortiori* ogniqualvolta la liquidazione concorsuale abbia condotto, come nella specie, ad un *surplus* attivo rispetto all'ammontare dei debiti, in quanto ciò dimostra che l'imprenditore non aveva causato un dissesto tale da pregiudicare significativamente i creditori, avendo anzi conservato il valore dei complessi produttivi poi proficuamente alienati.

La convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della prosecuzione della Procedura è, nella specie, evidente, atteso che essa permette di giungere alla sollecita chiusura dell'amministrazione straordinaria, consentendo l'integrale pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, con tempistiche più rapide rispetto a quelle proprie della Procedura, le quali – com'è noto – sono contraddistinte dalla necessità di osservare un *iter* procedimentale assai articolato e complesso nel suo incedere.

Non a caso, i Commissari e il Comitato di Sorveglianza hanno espresso – si ribadisce – parere favorevole sullo scenario concordatario e il Ministero vigilante ha autorizzato la Società alla proposizione della presente Proposta, precisamente sul presupposto della sua convenienza per il ceto creditorio.

* * *

7. La richiesta di sospensione dell'attività commissariale

Allo scopo di scongiurare che la prosecuzione dell'attività commissariale possa determinare un'alterazione della consistenza dell'attivo e del passivo, con conseguente superamento delle previsioni della Proposta, l'esponente rivolge rispettosa istanza affinché i Commissari sospendano ogni attività finalizzata al ritorno *in bonis* della Società (ad eccezione, naturalmente, degli adempimenti funzionali al sollecito svolgimento dell'*iter* concordatario).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Liquidatore, Dott. Giorgio Montesi, come sopra rappresentata e difesa,

DEPOSITA

la presente proposta concordataria e

INSTA

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia dare corso a tutti gli adempimenti e le formalità previsti dalla legge.

Con richiesta ai Commissari di sospendere ogni attività finalizzata al ritorno *in bonis* della Società.

* * *

Si allegano:

- 1) delibera *ex art.* 152 l. fall.;
- 2) parere Commissari liquidatori;
- 3) parere Comitato di Sorveglianza;
- 4) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 5) rinuncia crediti SIIZ 21 gennaio 2021;
- 6) rinuncia crediti PELF 12 gennaio 2021.


* * *

Si dichiara che, a titolo di contributo unificato, verrà versato l'importo di euro 98,00, oltre alla marca da bollo da euro 27,00.

* * *

Padova, 28 gennaio 2021

Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria

Il Liquidatore

Dott. Giorgio Montesi

